

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Cassazione ha rigettato il ricorso di un medico di medicina generale in regime di convenzione con la ASL contro il prelievo coattivo disposto dal proprio ente riguardo alle competenze maturate indebitamente per una attività già retribuita da una struttura accreditata, le cui prestazioni erano remunerate dalla stessa ASL. La Corte ha stabilito che non è necessario un accertamento giudiziale dell'indebito e della sua entità per recuperare i compensi indebitamente percepiti dal dipendente pubblico potendo l'ente agire in via immediata prelevando quanto dovuto direttamente in busta paga. Per principio consolidato, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod.civ. ma opera la c.d. compensazione «impropria» la quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. L'effetto di elisione dei crediti reciproci opera, pertanto, in via automatica e nell'ambito di regole esclusivamente civilistiche e non presuppone l'esercizio di poteri autoritativi o l'adozione di provvedimenti amministrativi né richiede il previo accertamento del controcredito in via giudiziaria e tanto meno la acquisizione di un titolo esecutivo giudiziale.